Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dalla Conferenza Stato–Regioni il 17 aprile ed entrato in vigore lo stesso giorno.

L’Accordo, adottato ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, accorpa e sostituisce i precedenti provvedimenti in materia (tra cui quelli del 2011, 2012 e 2016), riordinando in un unico testo la disciplina della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP, coordinatori per la sicurezza e utilizzatori di attrezzature.

**PRINCIPALI NOVITÀ**

**Soggetti formatori e docenti**

L’Accordo ridefinisce i soggetti autorizzati a erogare corsi:

* soggetti istituzionali (es. Ministeri, INAIL, Regioni, ASL),
* soggetti accreditati con almeno tre anni di esperienza documentata,
* altri soggetti qualificati (organismi paritetici, fondi interprofessionali, sindacati, ecc.).

È prevista l’istituzione di un repertorio nazionale dei formatori e delle strutture collegate.

I docenti devono rispettare i requisiti del DM 6 marzo 2013; per i corsi pratici (attrezzature e ambienti confinati) sono richieste anche competenze operative specifiche.

I datori di lavoro possono formare direttamente il proprio personale, nel rispetto dei requisiti previsti.

**Durata e aggiornamento dei corsi**

* Preposti: 12 ore (anziché 8), solo dopo formazione lavoratori. Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni (anziché 5). L’aggiornamento del preposto vale anche come aggiornamento lavoratore, non viceversa.
* Dirigenti: 12 ore (invece di 16), +6 ore per chi opera nei cantieri. Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.
* Datori di lavoro (non RSPP): 16 ore, +6 ore se operano nei cantieri. Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.
* Datori di lavoro RSPP: modulo base 8 ore + moduli tecnici per settore (es. 16 ore per agricoltura, costruzioni). Aggiornamento: 8 ore ogni 5 anni.
* Ambienti confinati o sospetti di inquinamento: 12 ore solo in presenza, con parte pratica. Aggiornamento: 4 ore ogni 5 anni.
* Attrezzature: nuovi corsi obbligatori (adeguamento entro il 23/05/2026)
* Carri ponte: 10–11 ore, aggiornamento 4 ore ogni 5 anni.
* Macchine per raccolta frutta: 8 ore, aggiornamento 4 ore ogni 5 anni.
* Caricatori materiali (es. ragni, escavatori): 8 ore, aggiornamento 4 ore ogni 5 anni.

**Modalità di erogazione**

I corsi possono svolgersi:

* in presenza (massimo 30 partecipanti),
* in videoconferenza sincrona (massimo 30 partecipanti),
* in e-learning:
	+ consentita per: datori di lavoro (non RSPP), dirigenti, lavoratori (formazione generale e specifica rischio basso)
	+ non consentita: datori di lavoro RSPP, preposti, ambienti confinati, rischio medio/alto (ammesso solo per aggiornamento)
* modalità mista (ammessa solo quando espressamente indicata).

Attrezzature: formazione solo in presenza.

Altre disposizioni:

* Break formativi ammessi (sessioni da 15–30 min. durante il lavoro),
* Per lavoratori stranieri: obbligo di verifica della comprensione, eventuale uso di corsi bilingue/sottotitolati,
* Attestato deve essere rilasciato al partecipante.

**Obblighi per i soggetti formatori**

Ogni corso deve essere supportato da:

* progetto formativo dettagliato,
* fascicolo del corso con registri presenze, elenco docenti, verbali e attestati (da conservare per 10 anni),
* verifica finale dell’apprendimento (obbligatoria e verbalizzata),
* valutazione del gradimento del corso,
* verifica dell’efficacia sul lavoro (con analisi infortunistica, questionari o checklist anche a distanza di tempo).

**Scadenze e validità**

**Periodo transitorio**

* Fino al 23 maggio 2026, sarà possibile svolgere corsi secondo le vecchie regole.

**Datori di lavoro**

* I corsi già erogati con contenuti conformi al nuovo Accordo sono validi.
* Chi non ha formazione conforme deve completarla entro il 23 maggio 2027.

**Preposti**

* Se l’ultimo corso è stato svolto prima del 24 maggio 2023, aggiornamento da effettuarsi entro il 23 maggio 2026.
* Per i corsi svolti dopo tale data, si applica la nuova scadenza biennale.

**Ambienti confinati e attrezzature nuove**

* I corsi vanno svolti entro il 23 maggio 2026.
* Sono validi anche i corsi già svolti prima dell’entrata in vigore, se i contenuti risultano adeguati al nuovo Accordo.

**Validità decennale**

* Tutti i corsi di formazione hanno validità massima 10 anni. Scaduto il termine, il corso va ripetuto integralmente.

**Novità importante:** È abrogata la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione: **i lavoratori devono essere formati prima dell’inizio dell’attività lavorativa.**

Per informazioni sui corsi:

Area Consulenza e Formazione

Via Fermi, 18 37135 Verona,

Tel: +39 045 8237811

valentina.ellero@uiv.it

erica.marogna@uiv.it